

Green Economy – Credito d'imposta per la rimozione dell'amianto

19 Gennaio 2016

Riconosciuto un credito d'imposta del 50% delle spese sostenute, da utilizzare in tre anni, a favore delle imprese che effettuano, nel corso del 2016, interventi di bonifica dell'amianto sui beni e sulle strutture produttive situate in Italia.

Tale agevolazione è contenuta nella **legge 28 dicembre 2015 n.221** recante *"Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali"*, pubblicata sulla G.U. del 18 gennaio 2016 ed in vigore dal 2 febbraio 2016.

In particolare, l'art. 56 della legge 221/2015 riconosce un **credito d'imposta**, pari al **50% delle spese sostenute**, a favore delle **imprese** che **effettuano, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016**, interventi di **bonifica dell'amianto sui propri fabbricati e capannoni** (ovvero su beni e strutture produttive).

Il **contributo** è riconosciuto **fino** all'**esaurimento** dei **fondi** per esso **stanziati** nel medesimo Provvedimento, ossia circa **17 milioni di euro** (5,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019).

Per beneficiare dell'agevolazione **gli interventi devono avere** un **importo** unitario almeno **pari a 20.000 euro**.

Con riferimento alle modalità di fruizione del beneficio, viene stabilito che il **credito d'imposta** è **ripartito** in **tre quote annuali di pari importo** e deve essere **indicato** nella **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta in cui viene riconosciuto ed in quelle successive in cui il credito viene utilizzato.

Viene, altresì, previsto che il credito d'imposta:

- **non concorre** alla formazione della base imponibile **ai fini delle imposte sul reddito** e dell'**IRAP**;
- **non rileva** ai fini del **rapporto** relativo alla **deducibilità** delle spese per le **imposte dirette**^[1];
- è **utilizzabile esclusivamente** in **compensazione** (ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997)[2].

A tal riguardo, viene specificato che la prima quota annuale del credito è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli interventi di bonifica.

Tuttavia, per l'effettiva applicazione del credito d'imposta, l'art. 56 della legge 221/2015 prevede che **entro 90 giorni** dall'entrata in vigore del Provvedimento (ovvero entro il 2 maggio 2015), deve essere emanato il **Decreto attuativo**^[3], contenente:

- modalità e termini per la concessione del credito d'imposta (sempre nel **rispetto del criterio cronologico di presentazione** delle relative **domande**);
- le disposizioni per assicurare il rispetto del limite di spesa complessiva;
- i casi di revoca e decadenza dal beneficio.

Dopo la presentazione delle relative istanze da parte delle imprese, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel rispetto dei limiti delle risorse stanziato, determinerà l'ammontare dell'agevolazione spettante a ciascun beneficiario e trasmetterà tali dati all'Agenzia delle Entrate.

L'agevolazione è riconosciuta nel rispetto del Regolamento UE in materia di aiuti di Stato "*de minimis*" (n.1407/2013) e non richiede la preventiva autorizzazione comunitaria^[4].

Infine, per completezza, si ricorda che il bonus per la rimozione dell'amianto, oltre a dare attuazione alla Risoluzione del Parlamento Europeo del 14 marzo 2013, si affianca, per le persone fisiche non esercenti attività d'impresa, alla detrazione IRPEF del 50% prevista per gli interventi di bonifica dell'amianto sulle unità immobiliari (ai sensi dell'art. 16-bis, lett. l), del D.P.R. 917/1986)[5].

[1] La deducibilità in base al predetto rapporto riguarda le spese che si riferiscono indistintamente sia ad attività che producono ricavi o proventi imponibili, sia ad attività che non producono materia imponibile ai fini delle imposte sui redditi (artt.61 e 109, co.5, del D.P.R. 917/1986 - TUIR).

[2] Ai fini della fruizione del beneficio, viene stabilito che il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

[3] Tale Decreto deve essere emanato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

^[4] L'art.3, co.2, del predetto Regolamento prevede che l'importo complessivo degli aiuti "*de minimis*" da uno Stato membro a un'impresa non può superare 200.000 euro nell'arco di 3 esercizi finanziari.

[5] Come noto, la legge 208/2015 (Stabilità 2016), ha da ultimo prorogato il potenziamento delle agevolazioni fiscali per il recupero edilizio e la riqualificazione energetica degli edifici.

In particolare, per tutto il 2016, a favore delle persone fisiche che effettuano interventi di ristrutturazione edilizia, tra cui rientrano anche quelli relativi alla bonifica dell'amianto su unità abitative, è attribuita una detrazione IRPEF del 50%, nel limite massimo di spesa di 96.000 euro.

[23352-legge 28 dicembre 2015 n.221.pdf](#)[Apri](#)